


Denna kopia är autentisk
med originalet inlyggn.

Copia

Den 6/2 2004 / An



FRANCESCO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec.

*In vista dei documenti presentati dal Nostro dilettissimo suddito Don Mario Paterno Castello e Guttadauro dei
Duchi di Caricaci di S. Giovanni e della fu S. Eleonora Guttadauro Principessa di Emmanuel-Teodorone, dei
quali risulta riversarsi a lei i diritti sul patrimonio ora ligo della Casa Guttadauro e quelli sull'Ordine del
Collare di Casa Paterno dedicato a S. Agata Vergine e Mariano Catanesi fondato dai suoi maggiori che
Regnarono sulle Isole Baleari e Tefide.
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:*

*Art. 1°
Riconosciamo a Don Mario Paterno Castello e Guttadauro dei Duchi di Caricaci il diritto di titoli nobiliari e nobilitati
li il patrimonio araldico della Casa Guttadauro con trasmissibilità in perpetuo dei suddetti titoli e con l'ordine di pri-
mogeneritura nei discendenti legittimi, escludendo sempre i naturali, anche se legittimati o regolati da matrimonio
posteriore alla loro nascita. In caso di vacanza od impedimento nella discendenza maschile i suddetti diritti ar-
diano a riversarsi al primo figlio maschio della prima figlia femmina sempre che nata da legittimo matrimonio
e, seguendo quest'ordine, alla linea collaterale fino al quarto grado. Le riconosciamo altresì l'Ordine di Cavaliere del
Collare dedicato a S. Agata Vergine e Mariano, patrimonio incontestabile della Serenissima Casa Paterno, con il titolo
e grado di Sovrano Gran Maestro con facoltà di concedere onori e gradi cavallereschi e titoli nobiliari sul
colore, su predicati delle Isole Baleari, già Real Dominio de suoi avi come subalterno Paternamente.
A garanzia la continuità del Gran Magistero nei suoi discendenti legittimi, vogliamo che accadano dalla
successione e da ogni diritto e pretesa, gli eredi che non avranno ancor contratto matrimonio al loro cin-
quantesimo anno di età ed i diritti, solo in tal caso, si riverseranno in mancanza di diretta ed immediata discen-
denza maschile legittima avente i decretati requisiti, ai figli maschi legittimi delle figlie femmine legittime in or-
dine di primogenitura e sempre che l'Ordine Cavalleresco rimanga in Casa Paterno. Nel caso che anche la trasmissi-
bilità femminile dovesse escludersi per l'eventuale divorzio o casato del consorto, il Gran Magistero andrà a riversarsi
si nel cognome Paterno nei prossimi all'ultimo Sovrano Gran Maestro, rispettando sempre, nella trasmissione, ciò
che nella Nostre saggezza abbiamo risoluto di disporre.*

*Art. 2°
Volendo inoltre dare al Nostro diletto suddito Don Mario Paterno Castello e Guttadauro di Caricaci della Contea di
Carania un particolare attestato della Nostre Sovrana soddisfazione, non meno per le nobilitazioni e costanti prove
di fedeltà e di sincero attaccamento al Nostro Real Croso che per le pregevoli qualità di cui è adornato per l'an-
tica nobiltà di sua famiglia, abbiamo risoluto di concedergli il titolo di Principe di Val d'Emmanuel dal
la località di Pedraggi già feudo dei Guttadauro in Contado di Francofonte, trasmissibile, per grazia spe-
ciale, ai suoi figli legittimi nati da legittimo matrimonio maschi e femmine e da questi in perpetuo con ordine di
primogenitura maschile nei loro discendenti legittimi e nella linea collaterale fino al quarto grado, secondo le
leggi del Regno, comandando ancora ai legittimi possessori del titolo di unire al loro stemma di famiglia l'an-
tra gentilezza dei Guttadauro a nove pezzi d'oro su campo ultramarino.*

*Art. 3°
Il Nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto
Dato a Capri il 16 Settembre 1860.*

Francesco II.

*Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
Car. F. Luigi Sisto S. Maria*